

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 341

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GUADALUPI, ABATE, DI PIAZZA, DI VAGNO, FABBRI RICCARDO,
LENOCI, MACCHIAVELLI, MANCINI GIACOMO, RAIA**

Presentata il 26 luglio 1963

Regolamentazione delle assuntorie nelle ferrotranvie in regime di concessione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella precedente legislatura in data 10 novembre 1958, per iniziativa del Governo fu presentato alla Camera un disegno di legge per la regolamentazione delle assuntorie nelle ferrotranvie esercitate in regime di concessione.

Tale disegno di legge ebbe un iter legislativo assai travagliato, anche perché essendo intervenuto nel frattempo con legge 23 ottobre 1960, n. 1369, il divieto di appalto e di subappalto della manodopera, si ritenne da più parti in sede di Commissione trasporti che il disegno in questione non dovesse avere più ragione di esistere o addirittura fosse in contrasto con la legge sugli appalti testé citata. Prevalsero allora però su ogni discussione le considerazioni circa lo stato di disagio economico e la precaria regolamentazione giuridica in cui versavano e versano tuttora i lavoratori delle assuntorie.

Sicché superate le perplessità circa la incompatibilità del provvedimento proposto dal Governo, finalmente nelle sedute del 10 ottobre 1962 e del 13 febbraio 1963, le Commissioni riunite Trasporti e Lavoro conclu-

sero la discussione approvando il provvedimento nel testo proposto dal Governo: stante la ormai prossima scadenza della legislatura anche gli emendamenti che erano stati presentati da parte socialista, vennero ritirati, nell'intento soprattutto di accelerare la approvazione definitiva del disegno di legge. Viceversa però il progetto trasmesso al Senato non fu discusso da quel ramo del Parlamento, a causa dell'intervenuto scioglimento delle Camere.

Si ripresenta oggi nella sua interezza, il problema, mentre più pressanti ed anche più giustificatamente allarmate sono le richieste che pervengono dai lavoratori interessati: essi chiedono che il Parlamento esamini, discuta i problemi economico-giuridici degli assuntori, dando loro la necessaria regolamentazione mediante una legge adeguata.

Di qui, onorevoli colleghi, la presente proposta di legge, la quale riproduce il testo già approvato dalla Camera, nonché gli emendamenti cui abbiamo accennato sopra, non ostando oggi quelle ragioni di tempo che ci indussero viceversa allora a non insistervi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I servizi di biglietteria, di ricevimento e spedizione delle merci, di pulizia, custodia e sorveglianza dei locali, impianti e piazzali, di custodia dei beni aziendali, delle merci e valori e del materiale rotabile che si trovi nella stazione o fermata possono essere espletati da assuntorie di stazione e di fermata nelle ferrovie e tranvie esercitate dall'industria privata, sempre che tale sistema sia già in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei treni in fermata alla stazione non superi i 30, e previa autorizzazione del Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione).

Il servizio di custodia e sorveglianza dei passaggi a livello può essere effettuato da assuntorie alle condizioni di cui al comma precedente, anche se il numero dei treni in transito superi i 30. L'assuntoria di stazione o fermata può anche comprendere il servizio di sorveglianza e custodia dei passaggi a livello ad essa contigui.

Non è consentito affidare ai titolari delle assuntorie compiti o mansioni inerenti al movimento ed alla circolazione dei treni.

Le norme della presente legge si applicano anche alle assuntorie degli scali e dei servizi della navigazione interna.

ART. 2.

In relazione al movimento giornaliero dei treni in fermata, le assuntorie di stazione o fermata si distinguono in due categorie:

- a) la prima con un numero di treni in fermata superiore a 20 e fino a 30;
- b) la seconda con un numero di treni in fermata inferiore a 20.

Tale classificazione ha luogo sulla base della media giornaliera dei treni che siano risultati in fermata nel precedente anno solare.

Per il computo della media di cui al presente articolo si tiene conto anche dei treni festivi, stagionali, straordinari e merci.

Le assuntorie di passaggi a livello si distinguono in due categorie a seconda che il numero dei treni in transito superi o sia inferiore ai 30.

ART. 3.

È demandato all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio di stabilire, sentita l'Azienda e le Organizzazioni sindacali, se e quanti coadiutori debba avere alle sue dipendenze il titolare di una assuntoria di stazione o fermata, tenuto conto delle prestazioni complessivamente necessarie per il funzionamento della assuntoria ed avuto riguardo, per i coadiutori, alle norme comuni vigenti in materia di orario di lavoro.

Con il consenso della direzione aziendale di esercizio, tali coadiutori possono, essere anche persone di famiglia dell'assuntore.

I coadiutori debbono possedere gli stessi requisiti che dall'articolo 4 sono prescritti per gli assuntori.

L'assuntore è responsabile rispetto alla direzione di esercizio dell'operato dei coadiutori.

ART. 4.

L'aspirante ad una assuntoria, oltre a possedere i requisiti della maggiore età, della buona condotta morale e civile ed essere dotato di sana e robusta costituzione fisica, deve avere i requisiti fisici necessari per il disimpegno dei servizi a lui affidati in applicazione delle disposizioni emanate con la presente legge.

Ferme restando le condizioni di cui al precedente comma, costituisce titolo di precedenza per la concessione di una assuntoria la qualità di ex agente dell'Azienda presso la quale è da istituire l'assuntoria stessa.

ART. 5.

La concessione di una assuntoria ha luogo per contratto di durata triennale, con rinnovo tacito se non disdettato entro tre mesi dalla scadenza.

A garanzia dei valori e del denaro dei quali abbia il maneggio, l'assuntore è tenuto a prestare cauzione in denaro, da depositare nelle mani del direttore di esercizio.

È in facoltà dell'Azienda di consentire che il deposito della cauzione abbia luogo mediante trattenute mensili sul canone di assuntoria, purché l'importo della cauzione risulti interamente versato entro il termine massimo di tre anni.

La cauzione è restituita quando, venuto a cessare il contratto di assuntoria, siano

stati definiti tutti i rapporti tra l'Azienda e l'assuntore.

L'Azienda ha facoltà di rivalersi sulla cauzione dei propri crediti verso l'assuntore, nonché dei danni che per sua colpa abbia subito.

ART. 6.

La determinazione del canone mensile da corrispondere agli assuntori delle Aziende esercenti i pubblici trasporti di cui all'articolo 1 è demandata alle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria, che devono provvedervi con accordi di portata generale, nei quali la misura del canone deve essere stabilita distintamente in relazione a ciascuna delle categorie di cui al precedente articolo 2.

In tale determinazione deve anche tenersi conto della spesa occorrente per le sostituzioni del periodo delle ferie annuali e nei giorni di riposo settimanale e per la 13^a mensilità.

Nell'accordo dovranno inoltre stabilirsi con lo stesso criterio di cui al 1^o comma, le quote aggiuntive del canone che agli assuntori sono da corrispondere per ciascun coadiutore. Nelle determinazioni di tali quote dovrà tenersi conto degli oneri relativi alla previdenza ed assistenza sociale obbligatoria dei coadiutori, alle ferie annuali, alle festività nazionali ed infrasettimanali ed alla 13^a mensilità.

ART. 7.

L'assuntore è tenuto ad osservare nei riguardi dei coadiutori e comunque dei suoi dipendenti tutte le prescrizioni che dalla vigente legislazione siano stabilite per la tutela, la previdenza e l'assistenza dei lavoratori in genere.

ART. 8.

Gli assuntori sono obbligatoriamente iscritti, a cura delle Aziende, alle assicurazioni sociali di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche e integrazioni.

Le contribuzioni dovute per le forme di previdenza sopra indicate si applicano su quanto è corrisposto dall'azienda all'assuntore, escluse le quote aggiuntive di cui al 3^o comma dell'articolo 6.

L'ammontare di cui al comma precedente è soggetto all'applicazione delle norme di cui all'articolo 12 e all'articolo 27 della legge 4 aprile 1952, n. 218, quando l'assuntore sia pensionato dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Gli assuntori hanno diritto di riscattare agli effetti della pensione gli anni di servizio precedentemente prestati con gli oneri a carico dello Stato.

Gli assegni familiari da corrispondersi agli assuntori sono equiparati a quelli dei lavoratori dell'industria.

Gli assuntori hanno diritto ad uno scatto biennale di retribuzione (canone corrisposto) pari alla misura concessa agli assuntori delle ferrovie dello Stato.

ART. 9.

Per l'assistenza medica, ospedaliera e farmaceutica, nei casi di malattia propria e dei familiari conviventi ed a carico è esteso agli assuntori il trattamento praticato dalla Cassa soccorso ai propri iscritti, compreso il sussidio in caso di malattia.

Il relativo contributo, a carico delle Aziende per quattro quinti e degli assuntori per un quinto, è stabilito nella misura del 5,50 per cento di quanto corrisposto dalla Azienda all'assuntore, escluse le quote aggiuntive di cui al terzo comma dell'articolo 6.

Nei modi previsti dall'articolo 3, ultimo comma dell'allegato B) al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, l'Azienda e gli assuntori devono contribuire in parti uguali alla copertura della metà dell'eventuale disavanzo della Cassa-soccorso.

ART. 10.

In caso di scadenza o risoluzione del contratto, l'assuntore entro il termine fissato dall'Azienda, deve lasciare liberi i locali da lui occupati.

È in facoltà dell'Azienda di disporre l'immediata risoluzione del contratto di assuntoria, previa autorizzazione del Ministero dei trasporti, (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);

1°) per sopravvenuta inidoneità ed impossibilità dell'assuntore ad assolvere l'incarico;

2°) per soppressione, per qualsiasi motivo, del servizio dato in assuntoria;

3°) per ingiustificato allontanamento, dell'assuntore dal servizio per oltre cinque giorni anche non continuativi in un semestre;

4°) per intervenuta condanna penale per delitto, sia pure con sospensione condizionale della pena;

5°) per ripetuti gravi inadempimenti agli obblighi che incombono agli assuntori, in conformità della presente legge e del contratto stipulato con l'azienda;

6°) per ripetuti atti riprovevoli e contegno inurbano ed indecoroso.

Nei su elencati casi di immediata risoluzione del contratto il canone mensile compete all'assuntore soltanto sino al giorno di disimpegno del servizio.

ART. 11.

Dopo sei mesi di esercizio dell'assuntoria, il titolare può fruire di un periodo di ferie di quindici giorni per ogni anno solare, a spese dell'Azienda che dovrà provvedere alla sua sostituzione.

All'assuntore è anche concesso di godere del riposo settimanale sempre che provveda alla sostituzione nei modi di cui al comma precedente.

L'assuntore non può comunque allontanarsi dal servizio senza aver preventivamente avvertito il direttore di esercizio o il dirigente unico ed averne avuto preventivo benestare.

Fermo restando il disposto del secondo comma, n. 3°) del precedente articolo 10, in caso di assenza non autorizzata il canone mensile potrà essere ridotto di tanti trentesimi quanti siano i giorni di assenza nonché della spesa che l'Azienda abbia sostenuto per provvedere direttamente alla sostituzione.

ART. 12.

È fatto obbligo agli assuntori di stazione fermata e passaggi a livello di osservare e fare osservare dai propri coadiutori e dipendenti le prescrizioni che siano indicate nel contratto di conferimento dell'assuntoria, nonché le altre prescrizioni contemplate dal regolamento di esercizio e dagli ordini di servizio aziendali.

In particolare poi essi sono tenuti:

1°) a conoscere tutte le disposizioni relative al servizio ed a tenere aggiornati tutti gli avvisi che sono ad essi affidati per la conoscenza del pubblico;

2°) a provvedere alla regolare tenuta del servizio di amministrazione e contabilità inerente al traffico di viaggiatori e merci;

3°) ad assicurare, oltre ai servizi di cui al precedente articolo 1 il servizio eventualmente loro affidato relativamente ai segnali fissi di protezione ed ai passaggi a livello;

4°) a portare in servizio ed a far portare ai coadiutori e dipendenti il berretto e la divisa che siano prescritti dalla direzione dell'esercizio. La divisa ed il berretto sono a carico dell'Azienda.

ART. 13.

Gli assuntori di passaggi a livello, oltre a curare la manovra e la conservazione e lubrificazione dei cancelli, delle barriere e relativi meccanismi ed accessori, devono anche provvedere alla pulizia ed inaffiamento della sede stradale e ferroviaria nei modi e con i mezzi che siano prescritti dalla direzione di esercizio nonché alla pulitura degli intervalli fra le rotaie e controrotaie ed alla accensione e sorveglianza sia dei fanali dei quali sia eventualmente munito l'attraversamento, sia dei fanali che dei segnali fissi eventualmente ad essi affidati.

Gli assuntori di passaggi a livello sono anche obbligati a:

1°) presenziare al passaggio dei treni, vigilando allo scopo dal posto di guardia loro assegnato e prestando particolare attenzione ai segnali annessi ai treni, onde rendersi tempestivamente conto degli eventuali treni straordinari e supplementari e delle locomotive di ritorno;

2°) proteggere con appositi segnali il passaggio a livello od il tratto di linea da vigilare che fossero ostruiti per qualsiasi causa, nonché esporre appositi segnali di arresto a protezione di treni eventualmente fermi in linea, quando ne ricevano l'ordine e sempreché a tale protezione possano provvedere senza allontanarsi dal posto di servizio;

3°) curare le regolari registrazioni delle comunicazioni telefoniche negli stampati di servizio che allo scopo gli verranno consegnati.

È in facoltà dell'Azienda di incaricare gli assuntori di passaggi a livello dei lavori di piccola manutenzione, dei tagli dell'erba, spurgo delle acque e sistemazione della massicciata della strada per il tratto interessante l'attraversamento.

È fatto divieto all'assuntore di tenere nel locale adibito a posto di guardia lettini, brande e qualsiasi specie di giaciglio.

ART. 14.

L'Azienda deve fornire all'assuntore le materie di consumo necessarie per l'accensione del fanale a mano, dei fanali da illuminazione, dei segnali di protezione del posto di guardia e dei segnali fissi della ferrovia che gli sono affidati, nonché i lubrificanti per gli apparecchi di chiusura dei passaggi a livello ed i liquidi speciali per l'inaffamento del suolo della ferrovia e della strada in corrispondenza dell'attraversamento.

ART. 15.

Con apposite convenzioni potrà essere regolato l'affitto di locali nonché l'occupazione di suolo adiacente all'impianto e da destinare all'esercizio di attività varie, quali rivendita tabacchi, bar, ristoranti, posteggi e simili.

ART. 16.

Le norme della presente legge si applicano anche agli assuntori nei tratti di linea soppressi.

ART. 17.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge non sono considerati ai fini della determinazione dei sussidi integrativi di esercizio.